

	REDDITO DI CITTADINANZA (fino al 31 dicembre 2023 per un periodo massimo di 7 mesi¹)	ASSEGNO DI INCLUSIONE (dal 1° gennaio 2024)
Beneficiari	Nuclei familiari in possesso di determinati requisiti	Nuclei familiari con almeno un soggetto minorenni, o con almeno 60 anni, o disabile, o in condizione di svantaggio e inserito in specifici programmi di cura, in possesso di determinati requisiti.
Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> – residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo – ISEE fino a 9.360 euro anni; – reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui (7.560 per la pensione di cittadinanza per persone con almeno 67 anni) moltiplicati per la scala di equivalenza; – patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro; – patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro (incrementato al ricorrere di determinate condizioni); – non si devono possedere navi, imbarcazioni, autoveicoli o motoveicoli superiori ad una determinata cilindrata; – mancanza di misura cautelare personale e di condanne definitive, intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta 	<ul style="list-style-type: none"> – residenti in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo; – ISEE: fino a 9.360 euro anni; – reddito familiare: inferiore a 6.000 euro annui (7.560 se nucleo composto solo da persone con almeno 67 anni o da queste più persone disabili) moltiplicati per la scala di equivalenza; – patrimonio immobiliare: diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro; – patrimonio mobiliare: non superiore a 6.000 euro (incrementato al ricorrere di determinate condizioni); – non si devono possedere navi, imbarcazioni, autoveicoli o motoveicoli superiori ad una determinata cilindrata; – mancanza di misura cautelare personale, di prevenzione e di sentenze definitive di condanna nei 10 anni precedenti la richiesta

¹ Limite non applicabile a chi è stato preso in carico dai servizi sociali e per i nuclei in cui siano presenti soggetti minori, disabili o con almeno 60 anni.

<p>Nucleo familiare</p>	<p>Si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; – i componenti già facenti parte di un nucleo familiare continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione; – il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente se minore di 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. 	<p>Si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione; – i componenti già facenti parte di un nucleo familiare continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione; – i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE
<p>Scala di equivalenza</p>	<p>Pari ad 1 ed incrementato fino ad un massimo di 2,1 (2,2 se vi sono componenti con disabilità grave o non autosufficienti):</p> <ul style="list-style-type: none"> – di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18; – di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età. 	<p>Pari ad 1 ed incrementato fino ad un massimo di 2,2 (2,3 se vi sono componenti con disabilità grave o non autosufficienti):</p> <ul style="list-style-type: none"> – di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne con carichi di cura; – di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due; – di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo; – di 0,5 per ogni ulteriore componente con disabilità o non autosufficiente; – di 0,4 per ogni ulteriore componente con almeno 60 anni.

Importo	<p>Composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – integrazione al reddito fino a 6.000 euro annui (7.560 in caso di Pensione di cittadinanza) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; – integrazione pari all'affitto annuo o alla rata del mutuo fino ad un massimo, rispettivamente, di 3.360 (1.800 per la Pensione di cittadinanza) o di 1.800 euro annui <p>Non può essere inferiore a 480 euro annui.</p> <p>Non può essere superiore a 9.360 euro annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.</p>	<p>Composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – integrazione al reddito fino a 6.000 euro annui (7.560 se nucleo composto solo da persone con almeno 67 anni o da queste più persone disabili) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; – integrazione pari all'affitto annuo fino ad un massimo di 3.360 euro annui (1.800 se nucleo composto solo da persone con almeno 67 anni o da queste più persone disabili). <p>Non può essere inferiore a 480 euro annui.</p>
Durata	Erogato per un massimo di 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese prima di ciascun rinnovo	Erogato per un massimo di 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi.
Procedura	<ul style="list-style-type: none"> – dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro dei componenti maggiorenni; – valutazione multidimensionale; – sottoscrizione di un Patto per il lavoro (con interventi per inserimento lavorativo) da parte dei beneficiari non esclusi dagli obblighi previsti (vedi infra) se i bisogni del nucleo familiare sono connessi prevalentemente alla situazione lavorativa; 	<ul style="list-style-type: none"> – sottoscrizione di un Patto di attivazione digitale da cui scaturisce l'obbligo di aderire ad un Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa; – valutazione multidimensionale finalizzata alla sottoscrizione del patto per l'inclusione; – nell'ambito di tale valutazione i soggetti tra i 18 e i 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi di partecipazione al suddetto percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa,

	<ul style="list-style-type: none"> - sottoscrizione di un Patto per l'inclusione sociale (con interventi per inserimento lavorativo e di contrasto alla povertà) se i bisogni del nucleo familiare sono complessi e multidimensionali 	<p>sono avviati ai CPI per la sottoscrizione di un Patto di servizio personalizzato</p>
<p>Condizionalità</p>	<p>Sono tenuti agli obblighi connessi al Rdc (tra cui dichiarazione immediata disponibilità al lavoro, rispetto di quanto previsto dal Patto per il lavoro o dal Patto per l'inclusione e partecipazione ai PUC), a pena di decadenza, i soggetti maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, non titolari di pensione diretta e non aventi carichi di cura.</p> <p>Tra gli obblighi vi è anche quello di partecipare a percorsi di istruzione funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione</p> <p>Non sono tenuti ai suddetti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i beneficiari della Pensione di cittadinanza o di Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni; - i componenti con disabilità; - i componenti con carichi di cura; - ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata 	<p>Sono tenuti agli obblighi derivanti dal progetto di inclusione sociale e lavorativa, a pena di decadenza, i soggetti maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati, non frequentanti un regolare corso di studi e senza carichi di cura.</p> <p>Tra gli obblighi vi è anche quello di partecipare a percorsi di istruzione funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione e, per i componenti minorenni, di frequentare regolarmente la scuola dell'obbligo.</p> <p>Non sono tenuti ai suddetti obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> - i beneficiari dell'Assegno titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni; - i componenti con disabilità; - i componenti con carichi di cura; - i componenti affetti da patologie oncologiche; - i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere;

	<p>Il beneficiario non esonerato dai suddetti obblighi è tenuto ad accettare, a pena di decadenza, almeno una di due offerte di lavoro congrue. In particolare, è definita congrua un'offerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – entro 80 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta. Se nel nucleo familiare sono presenti soggetti con disabilità o minori, l'offerta è congrua se non eccede la distanza, rispettivamente, di cento o di 250 chilometri dalla residenza del beneficiario²; – in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta. Tale previsione non opera se nel nucleo familiare sono presenti soggetti con disabilità. Se vi sono figli 	<ul style="list-style-type: none"> – le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri anti violenza <p>Il componente attivabile al lavoro è tenuto ad accettare, a pena di decadenza, un'offerta di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> – che si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale. Tale previsione non opera se nel nucleo familiare vi sono figli minori di 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, e l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico; – che si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno; – in cui la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi; – che si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non dista più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in
--	---	--

² In caso di figli minori, tale previsione opera solo per i primi 24 mesi di fruizione del Rdc.

	<p>minori, l'offerta è congrua se la distanza non supera i 250 chilometri dalla residenza del beneficiario³.</p> <p>– in caso di rinnovo del beneficio è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta. Tale previsione non opera se nel nucleo familiare sono presenti soggetti con disabilità o figli minori.</p>	<p>non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.</p> <p>Se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro e, al termine di questo, continua ad essere erogato per il periodo residuo di fruizione e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.</p>
<p>Incentivi all'assunzione</p>	<p>Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumono a tempo determinato, indeterminato o di apprendistato percettori del Rdc – che conseguono un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato, nel limite dell'importo mensile del Reddito percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e la cui durata non può essere inferiore a 5 mesi.</p>	<p>Esonero contributivo totale per un massimo di 12 mesi ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, pieno o parziale, anche in apprendistato, percettori dell'Adi.</p> <p>Tale esonero è pari al 50 per cento dei contributi dovuti in caso di assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, o stagionale.</p>

³ In caso di figli minori, tale previsione opera solo per i primi 24 mesi di fruizione del Rdc.

		Un contributo per determinati enti, compresi quelli del Terzo settore, pari al 60 per cento del suddetto incentivo riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato o all'80 per cento di quello riconosciuto per assunzioni a tempo determinato, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti.
Incentivi all'autoimprenditorialità	Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa autonoma è riconosciuto un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili.	Ai beneficiari dell'Assegno che avviano un'attività lavorativa autonoma è riconosciuto un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno, nei limiti di 500 euro mensili
Sanzioni	<p>Si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la pena della reclusione da 2 a 6 anni per chi, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico dell'assegno di inclusione, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute; – la pena della reclusione da 1 a 3 anni per omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio; – l'immediata revoca del beneficio con l'obbligo di restituzione, a carico del beneficiario, di quanto indebitamente percepito, nei casi di: <ul style="list-style-type: none"> ○ di condanna in via definitiva per i suddetti reati o per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; 	<p>Si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la pena della reclusione da 2 a 6 anni per chi, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico dell'assegno di inclusione, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute; – la pena della reclusione da 1 a 3 anni per omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio; – immediata decadenza dal beneficio con l'obbligo di restituzione, a carico del beneficiario, di quanto indebitamente percepito, nei casi di: <ul style="list-style-type: none"> ○ condanna definitiva per i predetti reati; ○ condanna definitiva per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione;

- di condanna definitiva per le seguenti fattispecie delittuose: associazione con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, strage, nonché per i delitti compiuti avvalendosi delle condizioni attinenti alle associazioni mafiose ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni.

- della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

il beneficio non può essere nuovamente richiesto se non decorsi dieci anni dalla definitività della condanna o dalla revoca o comunque dalla cessazione degli effetti della misura di prevenzione

- la sospensione dal beneficio per:
 - destinatari di una misura cautelare personale
 - destinatari di provvedimenti non definitivi;
 - latitante o si è sottratto volontariamente all'esecuzione di una pena

- applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione

il beneficio non può essere nuovamente richiesto se non decorsi dieci anni dalla definitività della condanna o dalla revoca o comunque dalla cessazione degli effetti della misura di prevenzione

- la sospensione dal beneficio per:
 - destinatari di una misura cautelare personale
 - destinatari di provvedimenti non definitivi
 - latitante o si è sottratto volontariamente all'esecuzione di una pena;
 - inosservanza da parte del beneficiario dell'obbligo scolastico dei minori.